



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Fonti energetiche e titoli abilitativi

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:



- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** altresì il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTO** il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

**VISTA** la nota acquisita al prot. MASE n. 0035556 del 26.11.2021, con la quale la Società SORGENIA PUGLIA SPA, ha presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i. per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) della potenza di circa 25 MW, denominato "BESS Modugno", da ubicarsi nel Comune di Modugno (BA), da collegare alla adiacente stazione elettrica a 380 kV "Palo del Colle" di proprietà Terna S.p.A., e con cui ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**DATO ATTO** che con la sopracitata nota il proponente ha trasmesso il cronoprogramma delle attività, secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 27 mesi;

**PRESO ATTO** che, secondo il progetto presentato con l'istanza del 26.11.2021:

- il sistema di accumulo di energia elettrica verrà realizzato nella Città Metropolitana di Bari, comune di Bitonto, a circa 2,5 km a nord-ovest dal centro abitato di Modugno (BA), a fianco dell'esistente centrale a ciclo combinato di SORGENIA PUGLIA S.P.A., nell'area industriale di Modugno), e a circa ad una distanza di circa 4 km, rispetto alla stazione a 380 kV "Palo del Colle" di proprietà di Terna, in particolare nella particelle catastali 361 e 642, foglio 53, e nelle particelle catastali 228, 256, foglio 54, avrà una potenza di 25 MW e sarà costituito dai seguenti elementi principali:



- N. 10 container di energia (Battery Container) da 12,19x2,44x2,9m High Cube (40 ft);
- N. 10 container contenente il quadro di parallelo in media tensione, il trasformatore MT/BT e il sistema di conversione (PCS – Power Conversion Unit), da 6,06x2,44x2,59m (20 ft);
- N. 20 (2x10) unità HVAC per il condizionamento dei battery Container;
- N. 1 cabina d'impianto, al cui interno saranno alloggiati la sala quadri MT di arrivo dai container e le partenze per i trasformatori MT/MT, il trasformatore dei servizi ausiliari ed il locale quadri BT e telecomunicazione;

- il sistema BESS sarà connesso alla RTN tramite opere di connessione già esistenti, e pertanto non è prevista la realizzazione di nuovi impianti di rete per la connessione, come da STMG di Terna prot. n. MOD/PA/MP/2022/0036.

**CONSIDERATO** che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA.

**VISTA** la nota prot. MASE n. 0038528 del 22.12.2021, con cui questo Dicastero, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico della potenza di circa 25 MW, denominato "BESS Modugno", da ubicarsi nel Comune di Modugno (BA);
- ha indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

**VISTA** la nota prot. MASE n. 0064981 del 05.04.2024 con cui la Ex Divisione IV "Infrastrutture energetiche" di questo Ministero:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona" ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** altresì la nota prot. MASE n.0075566 del 23.04.2024 con la quale questa Amministrazione ha integrato la succitata nota di conclusione positiva della conferenza di servizi, prot. n. 0064981 del 05.04.2024, con il parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari trasmesso con nota prot. n. 1971 del 22 febbraio 2024, non acquisto nella conferenza di servizi per un mero disagio tecnico;

**PRESO ATTO** delle modifiche normative introdotte dal Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con legge n. 41 del 21 aprile 2023, prive di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di accumulo



elettrochimico *stand alone*, sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale;

**RITENUTO** quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del Procedimento, concluso con nota prot. MASE n. 0064981 del 05.04.2024 e successiva nota prot. MASE n.0075566 del 23.04.2024;

**CONSIDERATO CHE:**

- con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0073163 del 18.04.2024 il proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. BDNA prot. N. 0168865\_20240521 del 21.05.2024, sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

**DATO ATTO** che con la citata nota prot. MASE n. 0073163 del 18.04.2024 il proponente ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;

**VISTA** che con la citata nota prot. MASE n. 0073163 del 18.04.2024, con la quale la Società SORGENIA PUGLIA S.P.A ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "*[...] di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti della Sorgenia Puglia S.p.A. di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto*" e "*che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*";

**PRESO ATTO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;



**RICHIAMATI** gli atti d'ufficio, i pareri/nulla-osta acquisiti nel corso del procedimento ai sensi per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i, di cui all'**allegato A** al presente decreto ed alla luce della positiva conclusione dell'istruttoria;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1 Autorizzazione**

1. La Società **SORGENIA PUGLIA S.P.A.** avente sede in Milano, in via Alessandro Algardi n. 4 – 20148 - C.F. e P.IVA 06259480728, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) della potenza di circa 25 MW, denominato “BESS Modugno”, da ubicarsi nel Comune di Modugno (BA), in conformità al progetto preliminare presentato con l'istanza acquisita al prot. MASE n. 0035556 del 26.11.2021.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.
3. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

### **Art. 2 Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società **SORGENIA PUGLIA S.P.A.** con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società **SORGENIA PUGLIA S.P.A.** è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione Fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società **SORGENIA PUGLIA S.P.A.** provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo “come costruito” alla Direzione Fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Puglia, al Comune di Modugno, al Comune di Bitonto nonché a



tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.

4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

### **Art. 3** **Programma dei lavori**

1. La Società SORGENIA PUGLIA S.P.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Puglia, al Comune di Modugno, e al Comune di Bitonto, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società SORGENIA PUGLIA S.P.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 27 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società SORGENIA PUGLIA S.P.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione Fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

### **Art. 4** **Prescrizioni**

1. La Società SORGENIA PUGLIA S.P.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del



procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.

2. La Società SORGENIA PUGLIA S.P.A. è tenuta a comunicare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Fonti energetiche e titoli abilitativi:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all’art. 3, comma 1.
  
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società SORGENIA PUGLIA S.P.A. è tenuta a trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Puglia, al Comune di Modugno e al Comune di Bitonto un rapporto concernente lo stato dell’intervento realizzato e l’ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
  
4. La Società SORGENIA PUGLIA S.P.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:
  - a) **Prescrizioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise – Energie e alcoli, Ufficio accise sul gas naturale, sull’energia elettrica e tassazione a fini ambientali:**
    - i. Prima della messa in esercizio la Società dovrà assicurare che:
      - siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell’energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
      - siano definiti e misurabili i quantitativi di energia elettrica di interscambio tra il sistema di accumulo e l’esistente centrale termoelettrica, nonché la totalità degli autoconsumi, specificando le utenze associate al sistema di accumulo e quelle afferenti la centrale, avuto riguardo anche alla necessità di discriminare l’energia elettrica sottoposta a trattamenti fiscali differenti;
      - siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabili al caso di specie, in particolare in ordine all’aggiornamento della licenza d’esercizio in essere.
  
  - b) **Prescrizioni del Comando Vigili del Fuoco Bari, Ufficio Prevenzioni Incendi:**



- i. Si comunica di aver valutato, per quanto di propria competenza, la conformità del progetto alla normativa ed ai criteri generali di prevenzione incendi, a condizione che anche per ogni particolare non descritto siano rispettate le norme di cui alla seguente normativa di prevenzione incendi, D.M. 15/07/2014, D.M. 10/03/1998, D.L.vo 09.04.2008 n° 81 e s.m.i., D.M. 16.02.2007, Legge n. 186/68, D.M. n° 37 del 22.01.08.
  - ii. Per quanto attiene la progettazione, la realizzazione e la gestione del “sistema di accumulo elettrochimico di energia elettrica”, si raccomanda, per quanto correlate, l’applicazione delle linee guida per la gestione in sicurezza degli stoccaggi di batterie al Litio, prodotte dal Gruppo di lavoro “Valutazione dei rischi connessi con lo stoccaggio di sistemi di accumulo innovativi (batterie agli ioni di litio, polimeri di litio, litio metallico, ecc.) e predisposizione di specifiche misure di prevenzione, protezione e gestionali per il contrasto del rischio di incendio ed esplosione che può interessare il medesimo stoccaggio” del C.N.VV.F. e dell’ENEA.
  - iii. Prima dell’esercizio dell’attività, il titolare è tenuto a richiedere, ai sensi dell’art.4, comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il Certificato di Prevenzione Incendi (di cui al comma 2 dell’art.16 del D.Lgvo 8 marzo 2006, n.139) mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività secondo i modelli:
    - Mod PIN 2 –2018 SCIA
    - Mod PIN 2.1 – 2018 ASSEVERAZIONEunitamente a:
    - certificazioni e dichiarazioni di cui all'allegato modello P30, redatte ai sensi del D.M. 07/08/2012;
    - attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs 139/06.
  - iv. Questo Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., effettuerà, con le modalità previste dall’art. 4, comma 2 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, i controlli di competenza, anche a campione, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
  - v. Si rammenta che è obbligo del datore di lavoro, ex D.M.10/03/98 e D.Lg.vo n. 81 del 09/04/2008 adempiere, prima dell’inizio dell’attività, agli obblighi organizzativi e di designazione degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione e redigere il documento sulla valutazione del rischio in base al citato D.Lg.vo.
  - vi. Costituiscono parte integrante del presente parere, i file relativi alla seguente documentazione:
    - n° 1 relazione tecnica
    - n° 2 elaborati grafici.
- c) Prescrizioni del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione per i Servizi di Comunicazione Elettronica - di Radiodiffusione e Postali, Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise:**
- i. tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
  - ii. siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge





vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

- iii. Si fa presente che la Società SORGENIA PUGLIA S.p.A. si impegna a che se nella fase di costruzione dell'elettrodotto e, segnatamente, nel corso di esecuzione dei lavori di scavo propedeutici alla successiva posa in opera delle tubazioni di protezione (tubi pvc/polietilene, rigidi/pieghevoli, conformi alla norma CEI 23-46) e dei cavi elicordati, ove venga riscontrata la presenza di linee di telecomunicazioni nella zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto, vale a dire in caso di "avvicinamento" per incroci e/o parallelismi tra l'elettrodotto stesso e le linee di telecomunicazioni, verranno rispettate le prescrizioni della norma CEI 11-17 capitolo 6 (Coesistenza tra cavi di energia ed altri servizi tecnologici interrati).
- iv. L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società SORGENIA PUGLIA S.p.A. ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale.
- v. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società SORGENIA PUGLIA S.p.A., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 del D.lgs 259/03.

**d) Prescrizioni di Snam Rete Gas S.p.A.:**

- i. In considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.
- ii. Si evidenzia, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società.

**e) Prescrizioni del Comando Militare Esercito "Puglia" – SM - Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari:**

- i. Poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:  
[http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)

**f) Prescrizioni del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari:**



- i. Al fine di rendere efficace la mitigazione proposta, le nuove alberature da impiantare nelle fasce di mitigazione siano esemplari adulti con altezza minima di 2,5 e sia rispettato l'obbligo di attecchimento e manutenzione delle stesse;
- ii. Le operazioni di scavo relative alle opere da realizzare dovranno svolgersi sotto la sorveglianza di un archeologo in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, il cui curriculum dovrà preventivamente essere sottoposto alle valutazioni della Soprintendenza. Qualora si verificasse il ritrovamento di resti archeologici si renderà indispensabile procedere a scavi in estensione da affidare a impresa iscritta alla categoria OS25; in caso di ritrovamenti ci si riserva di richiedere variante al progetto originario per garantire la salvaguardia delle testimonianze antiche. L'onere finanziario per la sorveglianza e per eventuali scavi dovrà essere a carico della Società richiedente.

#### **Art. 5** **Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott.ssa Marilena Barbaro)**



## **ALLEGATO A – elenco pareri ricevuti nel corso del procedimento**

- nota prot. n. *M\_D ABA001 REG2022 0008478 del 17.02.2022*, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0005152, con cui l'**Aeronautica Militare, Comando Scuole dell'A.M. / 3<sup>^</sup> Regione Aerea, Ufficio Territorio e Patrimonio – Sezione Servitù e Limitazioni** ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
- nota prot. n. *108708/RU del 09.03.2022*, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0007380, con cui l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise – Energie e alcoli, Ufficio accise sul gas naturale**, sull'energia elettrica e tassazione a fini ambientali, ha rilasciato parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota pec prot.n. *MOD/PA/MT/2022/0030 del 27.05.2022*, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0016559, con cui il proponente ha inoltrato a questa Amministrazione, il parere, favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni, rilasciato dal **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco**;
- nota prot. n. *0119230 del 06.09.2022*, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0027675, con cui la **Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise**, ha rilasciato parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota prot. *DISOR/MT/INT.718/IAC/Prot.180 del 21.09.2022*, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0030162, con cui **SNAM** ha dichiarato la non interferenza delle opere e dei lavori con impianti di proprietà SNAM, nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota prot. n. *M\_D AC9641C REG2022 0030335 del 17.11.2022*, acquisita al prot. MASE n. 0038671 del 18.11.2022 con cui il **Comando Militare Esercito “Puglia” – SM - Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari** ha rilasciato il proprio parere favorevole, con alcune raccomandazioni relative al rischio di rinvenimento di ordigni bellici;
- nota prot. *MIC/MIC\_SABAP-BA/16/04/2024/0004663-P del 16.04.2024*, con cui il **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari** ha rilasciato parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni.